

**VERBALE DEL COMITATO DIRETTIVO CENTRALE
del 02-03 marzo 2024**

ORDINE DEL GIORNO

1. Dimissioni componente Comitato direttivo centrale, dott. Giuliano Castiglia. Nomina nuovo componente in sostituzione;
2. Dimissioni componente Comitato direttivo centrale, dott.ssa Maria Cristina Ribera. Nomina nuovo componente in sostituzione;
3. Dimissioni componente Giunta esecutiva centrale, dott.ssa Maria Cristina Ribera. Nomina nuovo componente in sostituzione;
4. Relazioni sul lavoro e sulle proposte delle Commissioni permanenti di studio. Valutazioni ed eventuali determinazioni;
5. Il continuo aumento di impegno per la giurisdizione a invarianza finanziaria. Valutazioni ed eventuali iniziative;
6. Trattamento economico di malattia del magistrato: "diritto vivente" e prospettive di modifica;
7. Misure di reclutamento straordinario di magistrati. Iniziative da intraprendere;
8. Proposte del disegno di legge cd. Nordio in tema di giustizia penale e gli obiettivi di efficienza processuale;
9. Elezioni per rinnovo Comitato direttivo centrale. Indicazioni Statuto;
10. Proposta GES Palermo contributo finanziario periodico per la gestione del "Museo Falcone e Borsellino";
11. Verso il congresso di Palermo: scelta dei relatori e dei moderatori, modalità di partecipazione, programma. Ruolo della Giunta e della Commissione per la preparazione del congresso;
12. Valutazioni in merito alla proposta di introduzione in fase di accesso alla magistratura di test psico – attitudinali
- 12.bis. Autorizzazione all'esercizio di azione risarcitoria contro il quotidiano L'Unità con riferimento all'articolo pubblicato in data 29.2.2024 dal titolo "Via libera del Senato agli esami psichiatrici per i magistrati. Se fanno il test li bocciano tutti"
13. Diffida socio aggregato dott. R. Russo per ottenere elenco soci, elenco magistrati coinvolti in procedimenti disciplinari, con relativi esiti, elenco soci dimissionari;
14. Utilizzabilità delle chat di messaggistica nel procedimento disciplinare interno: deliberato CDC 25 novembre 2023. Valutazioni e determinazioni modificative;
15. Proposta del Collegio dei Probiviri di proscioglimento nel procedimento n. 78/2021;
16. Proposta del Collegio dei Probiviri di proscioglimento nel procedimento n. 38/2022;
17. Decisione del Collegio dei Probiviri di immediata archiviazione nel procedimento n. 3/2024;
18. Proposta del Collegio dei Probiviri di proscioglimento nel procedimento n. 34/2021;
19. Varie ed eventuali.

Alla seduta del CDC del 2 Marzo 2024 sono presenti:

**VERBALE DEL COMITATO DIRETTIVO CENTRALE
del 02-03 marzo 2024**

1. ALBANO Silvia presente
2. AMERIO Sara presente
3. ARBORE Lilli presente
4. BERNARDO Cecilia presente
5. CANEVINI Elisabetta presente
6. CARUNCHIO Cristina presente
7. CASCIARO Salvatore presente
8. CASTIGLIA Giuliano – dimissionario
9. CELLI Stefano presente
10. CERVO Paola presente
11. DI PALMA Emilia presente
12. D’ONOFRIO Roberta presente
13. EBNER Giacomo presente
14. FALVO Camillo presente
15. FEDERICI Italo presente
16. FILIPPELLI Pierpaolo presente
17. GAGLIANO Chiara presente
18. GUGLIELMO Gerardina presente
19. INFANTE Enrico Giacomo presente
20. MADDALENA Alessandra presente
21. MARUOTTI Rocco Gustavo presente
22. MARZOCCA Raffaella assente giustificata
23. MESSINA Federica presente
24. MORETTI Ida presente
25. MORGIGNI Aldo presente
26. NICASTRO Toni assente giustificato
27. ORRU’ Tiziana presente
28. PERINU Ilaria presente
29. PONIZ Luca presente
30. REALE Andrea presente
31. RIBERA Maria Cristina – dimissionaria
32. SANTALUCIA Giuseppe presente
33. SANTORO Domenico presente
34. SAPIO Michaela presente
35. SCAVUZZO Ugo presente
36. TEDESCO Giovanni presente

**VERBALE DEL COMITATO DIRETTIVO CENTRALE
del 02-03 marzo 2024**

Il CDC dà inizio ai lavori.

Nomina presidente della seduta Sara Amerio e segretario Tiziana Orrù.

Alle ore 10,30 il Presidente Santalucia espone la sua relazione introduttiva.

Fa riferimento in particolare alla proposta di un concorso straordinario per l'accesso alla magistratura. Indica quali mezzi potrebbero accelerare la durata dei processi. Si sofferma sul p.to 12 all'odg in merito alla proposta di introduzione in fase di accesso alla magistratura di test psico-attitudinali. In conclusione un riferimento al sovraffollamento carcerario.

Alle ore 10,55, il Segretario Generale Casciaro espone la sua relazione introduttiva.

Il primo riferimento è alla proposta di un concorso straordinario per l'accesso alla magistratura e ai possibili strumenti per accelerare la durata dei concorsi ordinari. Segue una riflessione sul contenuto del p.to 12 all'odg. si sofferma sulla proposta della GES di Palermo per usufruire di un contributo finanziario periodico per la gestione del "Museo Falcone e Borsellino.

Alle ore 11,05 il coordinatore dell'ufficio sindacale Morgigni espone la sua relazione introduttiva esponendo il calendario delle visite dei componenti dell'U.S. sul territorio.

Il presidente di seduta prende atto delle dimissioni del collega Castiglia e saluta il collega Giovanni Favi che subentra e che offre la sua disponibilità a far parte dell'Ufficio Sindacale.

Il presidente di seduta prende atto delle dimissioni della collega Ribera e saluta il collega Salvatore Giannino che subentrerà alla prossima seduta.

Il presidente di seduta dà il benvenuto alla collega Federica Messina che subentra alla collega Vittorio.

Prende la parola il collega Michele Palagano del Tribunale di Foggia autore di un post che ha avuto ampia diffusione sui social in merito alla proposta di reclutamento straordinario in magistratura ove ha sottolineato l'importanza del concorso ordinario quale migliore strumento di selezione in quanto sottopone i candidati a superare difficoltà e fatiche idonee a temperare la persona.

**VERBALE DEL COMITATO DIRETTIVO CENTRALE
del 02-03 marzo 2024**

4. Relazioni sul lavoro e sulle proposte delle Commissioni permanenti di studio.

Luca Poniz espone i lavori della commissione PNRR in merito alle valutazioni sull'Ufficio del Processo che saranno esposti in una relazione che sarà presentata in una prossima occasione ufficiale.

Rocco Maruotti espone i lavori della Commissione coordinamento GES con riferimento ai lavori in vista del congresso. Espone un'offerta della sottosezione di Marsala.

Roberta D'Onofrio espone i lavori della commissione carichi esigibili in merito alla recente delibera del CSM. Chiede di mettere in votazione la proposta della commissione di costituire un tavolo con il CSM riservandosi di mettere per iscritto i termini della proposta.

Silvia Albano chiede l'inversione dei punti all'odg 7-8-12-14-11 da trattare prioritariamente nell'ordine indicato.

Paola Cervo ad integrazione della richiesta di Albano chiede che insieme al p.to 12 sia trattato prioritariamente il p.to 12 bis e il p.to 6. Fa riferimento ad una APP che potrebbe agevolare il calcolo

Salvatore Casciaro prende la parola e propone l'ingresso in GEC di Enrico Infante

Tiziana Orrù fa presente che si era concordato che i precedenti componenti del CDC non facessero parte dell'attuale GEC.

Luca Poniz chiede che sia fatta una esplicita proposta politica del candidato e che venga posta a votazione segreta come sempre avvenuto.

Italo Federici esprime parere favorevole all'ingresso di Infante in Gec

Stefano Celli ritiene superata la pregiudiziale espressa proprio da MI all'inizio del Cdc e chiede che venga seguita la procedura ordinaria con votazione segreta

Giovanni Tedesco esprime il suo apprezzamento al fatto che sia superata la pregiudiziale e che si possa votare per acclamazione.

Salvatore Casciaro esprime dissenso verso la pregiudiziale che era legata ad una contingenza che attualmente non ha più senso politico.

**VERBALE DEL COMITATO DIRETTIVO CENTRALE
del 02-03 marzo 2024**

Ida Moretti esprime consenso al rispetto delle regole e chiede che si proceda a scrutinio segreto.

Giuseppe Santalucia fa presente di non aver ricevuto richieste da parte di altri gruppi di ingresso in giunta e invita a procedere nei lavori.

Giacomo Ebner esprime parere favorevole all'acclamazione per Enrico Infante.

Mico Santoro chiede che si voti palesemente all'ingresso in giunta.

Alessandra Maddalena chiede la votazione e fa riferimento alla precedente votazione per la Gec escludendo che sia stata frutto di un accordo segreto tra i gruppi.

Andrea Reale saluta i componenti usciti e dà il benvenuto ai nuovi componenti del Cdc. Propone di votare il componente della GEC indipendentemente dall'appartenenza ai gruppi.

Rocco Maruotti chiede di sospendere questo punto per dare tempo a tutti di riflettere ed eventualmente proporre candidature per la GEC. Ricorda che la pregiudiziale espressa nel 2020 era per evitare la presidenza di Luca Poniz che per superare l'impasse ritirò la propria candidatura e AREA propose la candidatura di Santalucia.

Giovanni Tedesco rileva che allo stato non vi sono altre candidature per la GEC e che quindi si potrebbe procedere a votazione palese.

Il presidente di seduta chiede alla segreteria di preparare le schede per la votazione segreta del Cdc e invita a presentare eventuali candidature.

Mette in votazione le proposte integrate di inversione dell'odg nei seguenti termini: 7-8-12- 12 bis -14- 11- 6

La proposta è approvata a maggioranza con l'astensione dei componenti del gruppo di MI.

7. Misure di reclutamento straordinario di magistrati. Iniziative da intraprendere;

Il gruppo dei 101 e di Unità per la Costituzione presentano documenti

Ida Moretti illustra e dà lettura del documento dei 101 che viene allegato al verbale in forma cartacea.

**VERBALE DEL COMITATO DIRETTIVO CENTRALE
del 02-03 marzo 2024**

Articolo 101 Sul reclutamento straordinario

Il CDC, condiviso il comunicato GEC del 26.2.2024, ribadisce che l'unica modalità di accesso alla magistratura prevista dalla Costituzione e' quella di un pubblico concorso, aperto a tutti i laureati, svolto con modalità idonee a verificarne l'effettiva preparazione giuridica, nel rispetto – quindi – sia di quanto espressamente previsto dagli artt. 106 e 97 della Costituzione per assicurare il buon andamento della Pubblica Amministrazione, che della necessità di consentire a tutti i cittadini l'accesso alle funzioni pubbliche, in base all'art. 51 Cost, come già reiteratamente affermato dalla Corte Costituzionale (cfr sentenze della Corte Costituzionale nn. 37 del 2015, n. 293 del 2009 e n. 227 del 2021).

Al fine di preservare detti principi, il CDC propone a tutti i magistrati associati dell'ANM di rifiutare di far parte della commissione di esame, attesa la evidente incostituzionalità della legge ed invita il CSM a sollevare la questione di legittimità costituzionale, sospendendo nelle more la nomina dei commissari.

Cristina Carunchio, Giovanni Favi, Ida Moretti e Andrea Reale.

Alessandra Maddalena illustra la proposta di Unicost che viene allegato al verbale in forma cartacea.

"Il concorso è stata la cosa più difficile della mia vita. Ha temprato per anni il mio spirito. Impegnare gli anni più belli per qualcosa di estremamente difficile, oltre a formarti giuridicamente rappresenta la prima garanzia di autonomia e indipendenza della Magistratura. Un magistrato che si è "sudato" la legittimazione custodirà l'indipendenza. Diventare magistrati deve restare difficile".

Le parole di questo giovane Magistrato esprimono in modo diretto ed efficace le ragioni della contrarietà della Magistratura a qualsiasi ipotesi di reclutamento straordinario, riservato a categorie predeterminate, con modalità semplificate e senza tirocinio, in violazione dei principi costituzionali del concorso pubblico aperto a tutti i cittadini e in contrasto con il necessario rigore nell'accertamento della preparazione per l'esercizio delle funzioni giudiziarie.

Ce lo ha ricordato anche la Corte Costituzionale (sent. N. 41 del 2021): "il concorso pubblico garantisce, da un lato, la possibilità di accesso alla magistratura ordinaria a tutti i cittadini, in aderenza al disposto dell'art. 3 Cost., evitando ogni discriminazione, anche di genere, e,

**VERBALE DEL COMITATO DIRETTIVO CENTRALE
del 02-03 marzo 2024**

da un altro, assicura la qualificazione tecnico-professionale dei magistrati, ritenuta condizione necessaria per l'esercizio delle funzioni giudiziarie. Mira infatti a verificare un iniziale standard uniforme di sapere giuridico, destinato ad affinarsi nel tempo, quale garanzia minima, ma essenziale, dell'esercizio della giurisdizione in modo neutrale".

I problemi di scopertura degli organici vanno affrontati senza stravolgere l'assetto costituzionale e senza scoraggiare e mortificare i tanti giovani che si stanno dedicando con impegno e passione ad uno studio così difficile per essere all'altezza di una funzione tanto delicata, sì da assicurarne un esercizio veramente indipendente.

I problemi di scopertura vanno affrontati attraverso gli ordinari meccanismi, assicurando innanzitutto tempi più rapidi di espletamento dei concorsi (introducendo sistemi di scrittura elettronica, aumentando il numero dei commissari, prevedendo l'aspettativa obbligatoria per i componenti dell'accademia), così da accelerare le procedure di esame e garantire un più rapido riempimento delle piante organiche.

Auspichiamo che il Governo abbandoni definitivamente qualunque progetto che si risolva nella compressione, anche indiretta, della indipendenza della magistratura, unica garanzia di tutela effettiva dei diritti dei cittadini.

Interviene Luca Poniz che sottolinea come la proposta di reclutamento straordinario sia idonea ad alterare l'equilibrio dell'attuale assetto della magistratura inserendo prioritariamente una categoria corporativa. Illustra gli strumenti per accelerare la tempistica dei concorsi.

Interviene Silvia Albano che sottolinea come vi sia unità di valutazione in merito alla proposta del reclutamento straordinario.

Salatore Casciaro fa riferimento alla scopertura di organico della magistratura e all'obiettivo imposto dal PNRR di piena copertura ma esprime dissenso in merito alla proposta che esclude altre categorie di soggetti, oltre agli avvocati, altrettanto idonei (es. addetti all'Ufficio del processo).

Paola Cervo esprime consenso per il contenuto dell'intervento precedente. E ipotizza cosa potrebbe succedere, nel medio termine, all'ANM con l'inserimento in magistrature di altre categorie di soggetti. Potrebbe in sostanza perdere rappresentatività e forza politica per contrastare eventuali proposte come quella in discussione. Commenta lo stile del documento di Unicost e l'ultima parte del documento dei 101 ritenendolo

**VERBALE DEL COMITATO DIRETTIVO CENTRALE
del 02-03 marzo 2024**

anticipatorio di future possibili iniziative. Propone di formare un documento unitario composto dal primo capoverso del documento dei 101 e dagli ultimi tre capoversi del documento di Unicost.

Giovanni Favi fa presente la incostituzionalità della proposta di legge e insiste nel prospettare fin da ora le possibili iniziative.

Il presidente di seduta chiede se vi sono candidature per la Gec oltre a quella di Enrico Infante e, in assenza, procede alla consegna delle schede per la votazione segreta, dando atto della presenza dell'urna.

All'esito dell'inserimento delle schede nell'urna si procede allo spoglio.

Enrico Infante ha ricevuto 24 voti, 5 schede bianche e 2 astenuti

Enrico Infante è proclamato nuovo componente della GEC.

8. Proposte del disegno di legge cd. Nordio in tema di giustizia penale e gli obiettivi di efficienza processuale;

Unicost deposita un documento che viene illustrato da Roberta D'Onofrio.

Silvia Albano ricorda che già sono stati presentati documenti al Ministro sullo stesso tema e propone di richiamarlo ed eventualmente di aggiungere alcune attuali considerazioni soprattutto con riferimento al sovraffollamento carcerario dovuto anche all'introduzione di nuove fattispecie di reato tra le quali la resistenza passiva nelle carceri che esclude la possibilità di esprimere il pensiero. Le iniziative in materia penale preoccupano perché il garantismo viene evocato solo per determinate categorie di persone.

Domenico Santoro insiste nell'opportunità di richiamare i pareri già espressi (es sul GIP collegiale) verificando la necessità di fare un nuovo documento. Si sofferma sul problema del sovraffollamento delle carceri sollevato dal presidente Santalucia nell'intervento iniziale e propone di inserire la questione nell'eventuale documento.

Alessandra Maddalena esprime la necessità di un nuovo documento che nasce dagli emendamenti presentati da ultimo.

Cristina Carunchio interviene a commento dell'introduzione di nuovi reati che da una parte penalizzano fattispecie minime e dall'altra parte escludono la punibilità di

**VERBALE DEL COMITATO DIRETTIVO CENTRALE
del 02-03 marzo 2024**

fattispecie più gravi. Chiede in proposito di inserire nel documento un richiamo all'abuso d'ufficio.

Salvatore Casciaro fa presente come il documento di Unicost ripete molte cose già dette dall'ANM. Parla dell'abrogazione dell'abuso d'ufficio sottolineando che potrebbe essere efficace parlare dell'art. 581 c.p. Propone di riformulare il testo del documento presentato evitando di ripetere cose già detto focalizzando il punto sugli emendamenti cercando di trovare un'intesa unitaria.

Giovanni Tedesco insiste nel ribadire le cose già dette che non sono state ascoltate. Per cui propone un richiamo al documento delle commissioni e del precedente documento del CDC da aggiungere al documento di UNICOST. Sul sovraffollamento delle carceri e sui nuovi reati precisa che sono sovrabbondanti rispetto al punto dell'odg e propone di trattarli come autonomi argomenti al prossimo CDC.

Alle ore 13,20 il presidente di seduta sospende i lavori che riprendono alle ore 14,20

Sul punto 4. Relazioni sul lavoro e sulle proposte delle Commissioni permanenti di studio. Valutazioni ed eventuali determinazioni;

Chiara Gagliano presenta la proposta della Commissione carichi esigibili così come richiesta in prima discussione dal Cdc:

La Commissione carichi esigibili ANM, nel ricordare l'importanza del risultato storico conseguito nella regolamentazione della soglia massima di produttività degli uffici giudiziari, propone al CDC di chiedere al CSM l'istituzione di un tavolo tecnico, composto da rappresentanti dell'ANM, al fine di assicurare un contributo costante degli associati volto ad ampliare e perfezionare, in un'ottica di collaborazione, i criteri di valutazione della qualità del lavoro svolto nei singoli uffici giudiziari.

Giovanni Tedesco condivide la proposta ma sottolinea che sono emerse delle criticità nel lavoro del CSM che è ancora in atto. Pertanto è importante il confronto della commissione con il CSM. Propone quindi di semplificare il contenuto nei seguenti termini: *Su proposta della Commissione carichi esigibili dell'ANM il CDC chiede al CSM l'istituzione di un tavolo tecnico, composto anche da rappresentanti dell'ANM, al fine di assicurare un contributo costante degli associati volto ad ampliare e perfezionare, in un'ottica di collaborazione, i criteri di valutazione della qualità del lavoro svolto nei singoli uffici giudiziari.*

**VERBALE DEL COMITATO DIRETTIVO CENTRALE
del 02-03 marzo 2024**

I lavori vengono sospesi in attesa della conclusione della riunione della GEC. Riprendono alle ore 14,30.

Chiara Gagliano non è contraria alla proposta di modifica di Tedesco ma sottolinea che l'incipit è determinato dalla circostanza che la delibera del CSM è arrivata dopo 4 anni di lavoro della commissione.

Paola Cervo è favorevole alla proposta Tedesco e alla proposta di tavolo tecnico. Sottolinea la delibera del CSM non è completa e necessita di ulteriori lavori molto complessi quali ad esempio la pesatura dei fascicoli.

Roberta D'Onofrio fa presente che i rilievi sul contenuto della delibera non devono essere discussi in CDC ma in commissione. Esprime dissenso nei confronti della proposta di modifica che vuole espungere l'incipit del documento. Sottolinea l'importanza del risultato storico.

Andrea Reale inquadra la tematica nell'ambito della relazione della Commissione di studio p.to 4 dell'odg. Ricorda che esiste già una delibera del CDC sui carichi esigibili e propone un confronto con i dati del CSM. Insiste sulla necessità di tenere separate le competenze del CSM e dell'ANM. Non concorda sulla necessità di proporre l'istituzione di un tavolo tecnico al CSM. Si rende però disponibile a partecipare ad eventuali iniziative sul tema qualora il CSM lo chiedesse all'ANM.

Aldo Morgigni espone argomenti critici in merito alla delibera del CSM e propone una riflessione sul suo contenuto.

Rocco Maruotti fa presente che sono due le questioni: una di merito sul contenuto della delibera del CSM e uno di metodo. Sul primo punto dovrà essere il CDC a vagliare il contenuto di un eventuale documento di sintesi della commissione carichi esigibili. Sul metodo è necessario prima valutare i contenuti e successivamente valutare quali iniziative prendere. Si aspetta quindi che la commissione porti al Cdc con specifico punto all'odg.

Roberta D'Onofrio riferisce di essersi fatta parte promotrice della volontà della commissione di chiedere al Cdc di proporre un tavolo tecnico al CSM, per tale motivo non è stata fatta alcuna relazione di sintesi.

**VERBALE DEL COMITATO DIRETTIVO CENTRALE
del 02-03 marzo 2024**

Domenico Santoro propone di ricevere da parte della commissione un testo che illustri i lavori con l'insieme degli spunti anche critici per poter valutare il merito della richiesta di istituzione del tavolo tecnico.

Giovanni Tedesco chiede alla commissione di presentare una relazione tecnica per sapere quali sono i contenuti che la commissione vorrebbe portare al tavolo tecnico quindi allo stato esprime voto contrario.

Il presidente pone ai voti la proposta della commissione:

1. ALBANO Silvia presente NO
2. AMERIO Sara presente SI
3. ARBORE Lilli presente NO
4. BERNARDO Cecilia SI
5. CANEVINI Elisabetta NO
6. CARUNCHIO Cristina NO
7. CASCIARO Salvatore SI
8. CASTIGLIA Giuliano – dimissionario
9. CELLI Stefano NO
10. CERVO Paola NO
11. DI PALMA Emilia SI
12. D'ONOFRIO Roberta SI
13. EBNER Giacomo ASSENTE
14. FALVO Camillo SI
15. FAVI Giovanni NO
16. FEDERICI Italo SI
17. FILIPPELLI Pierpaolo SI
18. GAGLIANO Chiara SI
19. GUGLIELMO Gerardina SI
20. INFANTE Enrico Giacomo SI
21. MADDALENA Alessandra SI
22. MARUOTTI Rocco Gustavo NO
23. MARZOCCA Raffaella assente giustificata
24. MESSINA Federica SI
25. MORETTI Ida NO
26. MORGIGNI Aldo SI

**VERBALE DEL COMITATO DIRETTIVO CENTRALE
del 02-03 marzo 2024**

- 27. NICASTRO Toni assente giustificato
- 28. ORRU' Tiziana NO
- 29. PERINU Ilaria SI
- 30. PONIZ Luca NO
- 31. REALE Andrea NO
- 32. SANTALUCIA Giuseppe NO
- 33. SANTORO Domenico NO
- 34. SAPIO Michaela SI
- 35. SCAVUZZO Ugo SI
- 36. TEDESCO Giovanni NO

La proposta è approvata con il voto di 17 favorevoli e 15 contrari

7. Misure di reclutamento straordinario di magistrati. Iniziative da intraprendere;

Micaela Sapiro propone al Cdc un testo rielaborato dei documenti già oggetto di proposta al Cdc

Sul reclutamento straordinario

Il CDC, condiviso il comunicato GEC del 26.2.2024, ribadisce che l'unica modalità di accesso alla magistratura prevista dalla Costituzione è quella di un pubblico concorso, aperto a tutti i laureati, svolto con modalità idonee a verificarne l'effettiva preparazione giuridica, nel rispetto – quindi – sia di quanto espressamente previsto dagli artt. 106 e 97 della Costituzione per assicurare il buon andamento della Pubblica Amministrazione, che della necessità di consentire a tutti i cittadini l'accesso alle funzioni pubbliche, in base all'art. 51 Cost, come già reiteratamente affermato dalla Corte Costituzionale (cfr. sentenze della Corte Costituzionale nn. 37 del 2015, n. 293 del 2009 e n. 227 del 2021).

I problemi di scopertura degli organici vanno affrontati senza stravolgere l'assetto costituzionale e senza scoraggiare e mortificare le aspettative dei tanti giovani –compresi coloro che con dedizione stanno espletando il tirocinio negli uffici giudiziari e gli stessi addetti all'UPP che svolgono mansioni di supporto al lavoro giurisdizionale - che si stanno dedicando con impegno e passione ad uno studio così difficile per essere all'altezza di una funzione tanto delicata, sì da assicurarne un esercizio veramente indipendente. E, d'altro canto, ben possono e devono essere ridotti i tempi di espletamento delle procedure concorsuali (ad esempio, introducendo sistemi di scrittura elettronica, aumentando il

**VERBALE DEL COMITATO DIRETTIVO CENTRALE
del 02-03 marzo 2024**

numero dei commissari e delle sottocommissioni, prevedendo altresì l'aspettativa obbligatoria per i componenti dell'accademia, riducendo il tempo di durata del tirocinio, ovvero, come già avvenuto in passato, mediante l'introduzione delle prove pre-selettive; e la riduzione del numero delle prove scritte, previa estrazione a sorte), sì da mirare a un più rapido riempimento delle piante organiche.

In ragione delle superiori considerazioni,

il CDC

-invita Governo e Parlamento a abbandonare definitivamente qualunque iniziativa legislativa che si risolva nella compressione, anche indiretta, della Indipendenza della Magistratura, unica garanzia di tutela effettiva dei diritti dei cittadini e tale sarebbe il reclutamento straordinario mediante un concorso semplificato e riservato a una platea ristretta di candidati.

-invita -laddove venissero disattese le proposte sopra formulate- tutti i magistrati associati dell'ANM a non partecipare all'interpello utile per la selezione dei componenti le commissioni di esame;

-si impegna a offrire assistenza legale gratuita ai giovani che intendano impugnare il bando di concorso per la clausola escludente anche in vista della proposizione della questione di legittimità costituzionale da parte del giudice amministrativo.

Domenico Santoro propone un emendamento soppressivo volto ad eliminare da RIDUCENDO fino a SORTE: *I problemi di scoperta degli organici vanno affrontati senza stravolgere l'assetto costituzionale e senza scoraggiare e mortificare le aspettative dei tanti giovani –compresi coloro che con dedizione stanno espletando il tirocinio negli uffici giudiziari e gli stessi addetti all'UPP che svolgono mansioni di supporto al lavoro giurisdizionale - che si stanno dedicando con impegno e passione ad uno studio così difficile per essere all'altezza di una funzione tanto delicata, sì da assicurarne un esercizio veramente indipendente. E, d'altro canto, ben possono e devono essere ridotti i tempi di espletamento delle procedure concorsuali, sì da mirare a un più rapido riempimento delle piante organiche.*

**VERBALE DEL COMITATO DIRETTIVO CENTRALE
del 02-03 marzo 2024**

Luca Poniz porta la sua esperienza di commissario del concorso e fa presente che il numero delle sottocommissioni è irrilevante, ciò che porta a velocizzare la procedura è il numero dei commissari che porta alla correzione simultanea di più prove scritte, ugualmente è irrilevante il numero delle prove e così l'abrogazione della settimana bianca perché le commissioni si riuniscono tutte le settimane.

Giuseppe Santalucia esprime una perplessità sul secondo punto delle conclusioni che appare un sabotaggio che porta un messaggio eversivo. Propone un emendamento soppressivo.

Paola Cervo condivide l'emendamento soppressivo proposto da Santoro e da Santalucia e argomenta sul punto.

Alessandra Maddalena condivide il pensiero espresso da Santalucia. Propone di soffermarsi sull'aspetto della difficoltà del concorso che compare nel documento presentato da Unicost. Anche la riduzione del tirocinio non è un argomento spendibile in astratto.

Pierpaolo Filippelli fa presente che l'obiettivo del concorso è quello di selezionare candidati appartenenti a tutte le categorie e perciò deve restare un concorso aperto a tutti che selezioni il merito.

Andrea Reale condivide gli emendamenti soppressivi presentati da MD e da Area e non il documento presentato da MI e insiste sul secondo punto delle conclusioni.

Ugo Scavuzzo si sofferma sulla vetustà dello strumento concorsuale che necessita di un confronto con la realtà e con l'attuale formazione universitaria. È ormai una prova superata. Invita quindi ad una riflessione su tutti gli strumenti.

Lilli Arbore fa presente la necessità di addivenire ad un documento unitario minimo ed asciutto lasciando a future valutazioni su altri possibili strumenti di selezione

Silvia Albano si riporta alle motivazioni già espresse da Santoro e da Santalucia sulla necessità degli emendamenti soppressivi.

**VERBALE DEL COMITATO DIRETTIVO CENTRALE
del 02-03 marzo 2024**

Giovanni Tedesco richiama tutti al senso di responsabilità sottolineando che questo è uno di quei casi in cui è necessario trovare il minimo comun denominatore sul documento. Invita tutti a trovare una mediazione.

Giovanni Favi fa presente che la disobbedienza civile a cui si riferisce il documento (p.to 2 conclusioni) è assolutamente lecito. Prospetta la possibilità di sollecitare il CSM a sollevare un conflitto di attribuzione.

Sul punto 8 Proposte del disegno di legge cd. Nordio in tema di giustizia penale e gli obiettivi di efficienza processuale;

Roberta D'Onofrio presenta il documento integrato con le proposte dei colleghi

Il disegno di legge n. 808 di iniziativa governativa e assegnato in sede referente alla Commissione giustizia, fra le altre cose:

- abroga il delitto di abuso d'ufficio, previsto dall'articolo 323 del codice penale, e modifica l'art. 346-bis c.p., che disciplina il reato di traffico di influenze illecite;*
- reca alcune modifiche alla disciplina delle intercettazioni al fine di rafforzare la tutela del terzo estraneo al procedimento rispetto alla circolazione delle comunicazioni intercettate;*
- in materia di misure cautelari, prevede l'istituto dell'interrogatorio preventivo della persona sottoposta alle indagini preliminari rispetto alla eventuale applicazione della misura cautelare e introduce la decisione collegiale per l'adozione dell'ordinanza applicativa della custodia in carcere nel corso delle indagini preliminari.*

Gli obiettivi della riforma non sembrano utili al fine di potenziare la qualità e l'efficienza del servizio giustizia.

Che l'abrogazione del reato di abuso d'ufficio eviti la paralisi dell'attività amministrativa è una mistificazione della realtà essendo attualmente strettamente ancorata, la condotta criminosa, a violazioni di "specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge".

L'unico effetto prevedibile, dunque, sarà quello di garantire l'impunità a quei pubblici ufficiali che commettano specifiche puntuali e sistematiche violazioni di legge in tutti i casi

**VERBALE DEL COMITATO DIRETTIVO CENTRALE
del 02-03 marzo 2024**

di collusioni, interessi privati del pubblico amministratore, violazione del principio del conflitto di interessi nei quali un passaggio di denaro difetti o non sia dimostrabile.

Quanto alla disciplina delle intercettazioni, imporre alla pubblica accusa di "omissare" tutti i nominativi di terzi estranei al procedimento comporterà un aggravio di tempo e di carico, atteso che frequentissimi sono i riferimenti a terzi estranei ove si pensi ad esempio ai processi per associazioni per delinquere finalizzate al traffico di stupefacenti.

Relativamente alla introduzione di un Giudice per le Indagini Preliminari Collegiale anche per il solo caso di applicazione della custodia cautelare in carcere, l'obiettivo dichiarato è quello di sottrarre decisioni tanto delicate alle valutazioni di un magistrato singolo.

Fatto sta, però che, attualmente, la garanzia della collegialità nella valutazione circa la legittimità ed il merito delle misure cautelari è assicurata dal controllo del Tribunale per il Riesame che, peraltro, interviene in brevissimo tempo dal momento della esecuzione della misura cautelare.

Inoltre si ignora che molti tribunali italiani, specie i medio piccoli, vedranno decuplicarsi le cause di incompatibilità con la stortura che i dirigenti degli uffici saranno chiamati a coinvolgere necessariamente magistrati non specializzati.

Né tantomeno il problema degli organici può essere risolto declinando la principale garanzia del reclutamento di coloro che esercitano la giurisdizione attraverso un concorso serio, rigoroso e fondato unicamente sulla selezione delle attitudini qualitative dei candidati.

In sede di commissione è stato approvato un emendamento che elimina l'obbligo, in caso di impugnazione di una sentenza, di indicare il domicilio per la notifica dell'atto introduttivo. Così diventano più complicate le notifiche, più incerto l'avvio dei procedimenti.

Aumenteranno le lungaggini senza che la soppressione risponda a reali esigenze di garanzie difensive.

L'ANM pertanto, nel richiamare il deliberato del Cdc del 20-21 Gennaio 2024 ed il parere della commissione di studio approvato nello scorso luglio, ribadisce il proprio fermo dissenso su ogni iniziativa riformista del processo penale che comporti vuoti di tutela in

**VERBALE DEL COMITATO DIRETTIVO CENTRALE
del 02-03 marzo 2024**

settori nevralgici, come quello della Pubblica Amministrazione, e che cagioni rallentamenti ed aggravati all'efficienza della giurisdizione.

Enrico Infante a nome di MI propone due emendamenti additivi del documento presentato da D'Onofrio nei seguenti termini:

Il disegno di legge n. 808 di iniziativa governativa e assegnato in sede referente alla Commissione giustizia, fra le altre cose:

- abroga il delitto di abuso d'ufficio, previsto dall'articolo 323 del codice penale, e modifica l'art. 346-bis c.p., che disciplina il reato di traffico di influenze illecite;*
- reca alcune modifiche alla disciplina delle intercettazioni al fine di rafforzare la tutela del terzo estraneo al procedimento rispetto alla circolazione delle comunicazioni intercettate;*
- in materia di misure cautelari, prevede l'istituto dell'interrogatorio preventivo della persona sottoposta alle indagini preliminari rispetto alla eventuale applicazione della misura cautelare e introduce la decisione collegiale per l'adozione dell'ordinanza applicativa della custodia in carcere nel corso delle indagini preliminari.*

Gli obiettivi della riforma non sembrano utili al fine di potenziare la qualità e l'efficienza del servizio giustizia. Pur se si sono evidenziate criticità consistenti del basso numero di condanne rispetto ai procedimenti promossi, la soluzione non può essere l'abrogazione del reato, ma una meditata riformulazione della norma in senso più tassativo.

Diversamente, si apriranno spazi di impunità per le condotte dei pubblici ufficiali agiscono in violazione del principio del conflitto di interessi o violando specifiche norme di legge poste a garanzia dei principi di legalità della azione amministrativa. Quanto alla disciplina delle intercettazioni, imporre alla pubblica accusa di "omissare" tutti i nominativi di terzi estranei al procedimento comporterà un aggravio di tempo e di carico, atteso che frequentissimi sono i riferimenti a terzi estranei ove si pensi ad esempio ai processi per associazioni per delinquere finalizzate al traffico di stupefacenti.

Non siamo pregiudizialmente contrari all'ampliamento delle garanzie dei cittadini coinvolti nel processo, ma osserviamo che l'attuazione di tali garanzie richiede altrettanti sforzi organizzativi e consistenti risorse, allo stato inesistenti. Relativamente alla introduzione di un Giudice per le Indagini Preliminari Collegiale anche per il solo caso di applicazione della custodia cautelare in carcere, l'obiettivo dichiarato è quello di sottrarre decisioni tanto delicate alle valutazioni di un magistrato singolo.

**VERBALE DEL COMITATO DIRETTIVO CENTRALE
del 02-03 marzo 2024**

Fatto sta, però che, attualmente, la garanzia della collegialità nella valutazione circa la legittimità ed il merito delle misure cautelari è assicurata dal controllo del Tribunale per il Riesame che, peraltro, interviene in brevissimo tempo dal momento della esecuzione della misura cautelare.

Inoltre si ignora che molti tribunali italiani, specie i medio piccoli, vedranno decuplicarsi le cause di incompatibilità con la stortura che i dirigenti degli uffici saranno chiamati a coinvolgere necessariamente magistrati non specializzati.

Né tantomeno il problema degli organici può essere risolto declinando la principale garanzia del reclutamento di coloro che esercitino la giurisdizione attraverso un concorso serio, rigoroso e fondato unicamente sulla selezione delle attitudini qualitative dei candidati.

In sede di commissione è stato approvato un emendamento che elimina l'obbligo, in caso di impugnazione di una sentenza, di indicare il domicilio per la notifica dell'atto introduttivo. Così diventano più complicate le notifiche, più incerto l'avvio dei procedimenti.

Aumenteranno le lungaggini senza che la soppressione risponda a reali esigenze di garanzie difensive.

L'ANM pertanto, nel richiamare il deliberato del Cdc del 20-21 Gennaio 2024 ed il parere della commissione di studio approvato nello scorso luglio, ribadisce il proprio fermo dissenso su ogni iniziativa riformista del processo penale che comporti vuoti di tutela in settori nevralgici, come quello della Pubblica Amministrazione, e che cagioni rallentamenti ed aggravati all'efficienza della giurisdizione.

Paola Cervo non condivide gli emendamenti proposti da MI che sono idonei a snaturare il contenuto critico del documento presentato dalla D'Onofrio

Rocco Maruotti non condivide gli emendamenti proposti da MI

Emilia Di Palma non condivide gli emendamenti MI

Domenico Santoro esprime contrarietà alla proposta di Infante sottolineando che solo qualche mese aveva espresso un parere della Commissione in senso contrario alla odierna proposta che il CDC ha approvato nel luglio 2023 e nel gennaio 2024.

**VERBALE DEL COMITATO DIRETTIVO CENTRALE
del 02-03 marzo 2024**

Elisabetta Canevini aggiunge una riflessione sulla proposta di introduzione del GIP collegiale che prevede anche l'aumento delle risorse umane, quindi sottolinea l'incoerenza del documento Infante sul punto. Oggi dobbiamo solo richiamare la presa di posizione dell'ANM già espressa.

Giuseppe Santalucia esprime perplessità sul punto dell'emendamento che esprime plauso all'aumento delle garanzie in quanto il compito del legislatore è quello di dosare le garanzie in funzione degli obiettivi da raggiungere. Oggi dobbiamo solo prendere posizione sulle modifiche al ddl. Svelando le modifiche che possono portare in tilt il sistema.

Alessandra Maddalena si fa portavoce delle difficoltà delle Corti di Appello a seguito delle modifiche alle norme sulle notifiche e sull'elezione di domicilio che rallenterà i processi che con l'improcedibilità porterà al macero molti processi.

Roberta D'Onofrio sottolinea che per quanto riguarda l'abuso d'ufficio la proposta di emendamento di Infante non è additiva ma correttivo del testo originario che opera un diverso contenuto del documento.

Luca Poniz osserva che Infante ha individuato dei problemi che il diritto penale pone. Tuttavia il documento deve mirare a portare da parte dell'ANM una valutazione delle modifiche normative.

Pierpaolo Filippelli quota il documento di Unicost ed è contrario agli emendamenti che hanno lo scopo di annacquare il contenuto complessivo del documento.

Stefano Celli propone un emendamento aggiuntivo al documento D'Onofrio inserendo un testo dopo il penultimo capoverso.

Roberta D'Onofrio recepisce l'emendamento Celli

Il presidente di seduta pone in votazione il testo degli emendamenti proposti da Enrico Infante. La proposta Infante non è approvata (7 voti favorevoli, nessun astenuto, tutti gli altri contrari)

La Presidente di seduta pone in votazione il documento D'Onofrio che viene approvato a maggioranza con l'astensione dei 7 componenti di MI nel seguente testo:

VERBALE DEL COMITATO DIRETTIVO CENTRALE
del 02-03 marzo 2024

Il disegno di legge n. 808 di iniziativa governativa e assegnato in sede referente alla Commissione giustizia, fra le altre cose:

- **abroga il delitto di abuso d'ufficio, previsto dall'articolo 323 del codice penale, e modifica l'art. 346-bis c.p., che disciplina il reato di traffico di influenze illecite;**
- **reca alcune modifiche alla disciplina delle intercettazioni al fine di rafforzare la tutela del terzo estraneo al procedimento rispetto alla circolazione delle comunicazioni intercettate;**
- **in materia di misure cautelari, prevede l'istituto dell'interrogatorio preventivo della persona sottoposta alle indagini preliminari rispetto alla eventuale applicazione della misura cautelare e introduce la decisione collegiale per l'adozione dell'ordinanza applicativa della custodia in carcere nel corso delle indagini preliminari.**

Gli obiettivi della riforma non sembrano utili al fine di potenziare la qualità e l'efficienza del servizio giustizia.

Che l'abrogazione del reato di abuso d'ufficio eviti la paralisi dell'attività amministrativa è una mistificazione della realtà essendo attualmente strettamente ancorata, la condotta criminosa, a violazioni di "specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge".

L'unico effetto prevedibile, dunque, sarà quello di garantire l'impunità a quei pubblici ufficiali che commettano specifiche puntuali e sistematiche violazioni di legge in tutti i casi di collusioni, interessi privati del pubblico amministratore, violazione del principio del conflitto di interessi nei quali un passaggio di denaro difetti o non sia dimostrabile.

Quanto alla disciplina delle intercettazioni, imporre alla pubblica accusa di "omissare" tutti i nominativi di terzi estranei al procedimento comporterà un aggravio di tempo e di carico, atteso che frequentissimi sono i riferimenti a terzi estranei ove si pensi ad esempio ai processi per associazioni per delinquere finalizzate al traffico di stupefacenti.

VERBALE DEL COMITATO DIRETTIVO CENTRALE
del 02-03 marzo 2024

Relativamente alla introduzione di un Giudice per le Indagini Preliminari Collegiale anche per il solo caso di applicazione della custodia cautelare in carcere, l'obiettivo dichiarato è quello di sottrarre decisioni tanto delicate alle valutazioni di un magistrato singolo.

Fatto sta, però che, attualmente, la garanzia della collegialità nella valutazione circa la legittimità ed il merito delle misure cautelari è assicurata dal controllo del Tribunale per il Riesame che, peraltro, interviene in brevissimo tempo dal momento della esecuzione della misura cautelare.

Inoltre si ignora che molti tribunali italiani, specie i medio piccoli, vedranno decuplicarsi le cause di incompatibilità con la stortura che i dirigenti degli uffici saranno chiamati a coinvolgere necessariamente magistrati non specializzati.

Né tantomeno il problema degli organici può essere risolto declinando la principale garanzia del reclutamento di coloro che esercitino la giurisdizione attraverso un concorso serio, rigoroso e fondato unicamente sulla selezione delle attitudini qualitative dei candidati.

In sede di commissione è stato approvato un emendamento che elimina l'obbligo, in caso di impugnazione di una sentenza, di indicare il domicilio per la notifica dell'atto introduttivo. Così diventano più complicate le notifiche, più incerto l'avvio dei procedimenti.

Aumenteranno le lungaggini senza che la soppressione risponda a reali esigenze di garanzie difensive.

Si paralizzierà l'azione delle corti d'appello, dove l'azione combinata della "nuova" disciplina della prescrizione, dell'abrogazione dell'obbligo per l'imputato di indicare, nell'atto di appello, il luogo in cui notificare il decreto di citazione, della fine della fase transitoria della c.d. "improcedibilità" dell'impugnazione, produrrà la perenzione di un numero rilevantissimo di processi.

L'ANM pertanto, nel richiamare il deliberato del Cdc del 20-21 Gennaio 2024 ed il parere della commissione di studio approvato nello scorso luglio, ribadisce il proprio fermo dissenso su ogni iniziativa riformista del processo penale che comporti vuoti di tutela in settori nevralgici, come quello della Pubblica

VERBALE DEL COMITATO DIRETTIVO CENTRALE
del 02-03 marzo 2024

Amministrazione, e che cagioni rallentamenti ed aggravati all'efficienza della giurisdizione.

Prende la parola Giuseppe Tango, presidente della GES di Palermo che illustra gli argomenti a sostegno della proposta di cui al punto 10 in merito alla proposta GES Palermo per deliberare un contributo finanziario periodico per la gestione del "Museo Falcone e Borsellino".

Sul punto 7. Misure di reclutamento straordinario di magistrati. Iniziative da intraprendere;

Micaela Sapio ripropone al Cdc un testo rielaborato del precedente documento già oggetto di proposta al Cdc

Sul reclutamento straordinario

Il CDC, condiviso il comunicato della Giunta Esecutiva Centrale del 26.2.2024, ribadisce che l'unica modalità di accesso alla Magistratura prevista dalla Costituzione e' quella del pubblico concorso, aperto a tutti e svolto con modalità idonee a verificare uno standard elevato e uniforme di sapere giuridico, essenziale all'esercizio della giurisdizione in modo neutrale, nel rispetto di quanto espressamente previsto dagli artt. 106 e 97 della Costituzione (cfr. Corte Cost. n. 41 del 2021).

I problemi di scopertura degli organici vanno affrontati senza stravolgere l'assetto costituzionale e senza scoraggiare e mortificare le aspettative dei tanti giovani - compresi coloro che stanno espletando il tirocinio negli uffici giudiziari e gli stessi addetti all'UPP che svolgono mansioni di supporto al lavoro giurisdizionale- che si stanno dedicando con impegno e passione ad uno studio così difficile per essere all'altezza di una funzione tanto delicata, sì da assicurarne un esercizio indipendente.

D'altro canto, ben possono e devono essere ridotti i tempi di espletamento delle procedure concorsuali (ad esempio, introducendo sistemi di scrittura elettronica, aumentando il numero dei commissari e delle sottocommissioni, prevedendo altresì l'aspettativa obbligatoria per i componenti dell'accademia), sì da mirare a un più rapido riempimento delle piante organiche.

***In ragione delle superiori considerazioni,
il CDC***

-invita Governo e Parlamento ad abbandonare definitivamente qualunque iniziativa legislativa che si risolve nella compressione della indipendenza della Magistratura, unica garanzia di tutela effettiva dei diritti dei cittadini e tale sarebbe il

VERBALE DEL COMITATO DIRETTIVO CENTRALE
del 02-03 marzo 2024

reclutamento straordinario mediante un concorso semplificato e riservato a una platea ristretta di candidati.

-si impegna -laddove venissero disattese le proposte sopra formulate- a offrire assistenza legale gratuita ai giovani che intendano impugnare il bando di concorso per la clausola escludente anche in vista della proposizione della questione di legittimità costituzionale da parte del Giudice amministrativo.

Ida Moretti rappresenta che mantiene ferma la proposta di votazione sul proprio documento in quanto l'ultima versione presentata da Sapia non contiene parti essenziali.

Il presidente di seduta mette in votazione il documento originariamente proposto dai 101 presentato da Ida Moretti che non viene approvato (5 voti favorevoli, tutti gli altri contrari). Il presidente di seduta mette in votazione il documento presentato da ultimo da Sapia ce viene approvato all'unanimità.

Sul punto 10 all'odg 10. Proposta GES Palermo contributo finanziario periodico per la gestione del "Museo Falcone e Borsellino"; anticipato per la presenza del dott. Tango intervengono:

Ida Moretti che propone un contributo inferiore a quella di 25.000,00 proposto dalla Ges di Palermo

Alessandra Maddalena che sostiene la proposta della Ges di Palermo.

Giovanni Tedesco definisce il luogo come il più simbolico della magistratura ed esprime parere favorevole.

Andrea Reale sostiene la proposta di Ida Moretti sostenendo che dovrebbe essere lo Stato a sobbarcarsi le spese.

Elisabetta Canevini esprime parere favorevole alla proposta sottolineando che il luogo debba essere accessibile gratuitamente senza l'intervento di altri soggetti giuridici

Pierpaolo Filippelli è favorevole alla proposta della Ges di Palermo.

Ugo Scavuzzo ringrazia il collega di Palermo e manifesta consenso alla proposta della Ges di Palermo.

Tiziana Orrù esprime parere favorevole alla proposta.

**VERBALE DEL COMITATO DIRETTIVO CENTRALE
del 02-03 marzo 2024**

Chiara Gagliano ringrazia il collega Tango e tutti i colleghi di Palermo che negli anni hanno contribuito a mantenere viva la memoria.

Emilia Di Palma si dice concorde con chi ha condiviso la proposta della Ges di Palermo ed è contraria a qualunque iniziativa a scopo di lucro.

Salvatore Casciaro sottolinea che il tema della decisione di oggi non è stabilire un tariffario ma sostenere che il Museo sia sostenuto finanziariamente dall'ANM centrale e che l'ANM entri nella governance dell'ANM.

Paola Cervo esprime ferma condivisione della proposta della GES di Palermo.

Domenico Santoro ringrazia Giuseppe Tango e propone che si approvi la proposta per acclamazione.

La presidente di seduta pone in votazione il punto 10 che viene approvato all'unanimità per acclamazione

La presidente di seduta propone di trattare i punti all'odg attinenti ai proscioglimenti disciplinari:

15. Proposta del Collegio dei Probiviri di proscioglimento nel procedimento n. 78/2021;

16. Proposta del Collegio dei Probiviri di proscioglimento nel procedimento n. 38/2022;

18. Proposta del Collegio dei Probiviri di proscioglimento nel procedimento n. 34/2021;

Il CDC prende atto delle proposte con tre voti contrari e un astenuto che dichiara di voler meglio studiare la situazione (Giovanni Favi).

Andrea Reale stigmatizza le valutazioni dei probiviri che non condivide nel merito.

Italo Federici non concorda con le valutazioni di Andrea Reale

Viene posto in votazione il punto **17. Decisione del Collegio dei Probiviri di immediata archiviazione nel procedimento n. 3/2024;**

Il CDC prende atto a maggioranza (tre astenuti).

la segretaria Tiziana Orrù

la presidente Sara Amerio

**VERBALE DEL COMITATO DIRETTIVO CENTRALE
del 02-03 marzo 2024**

Seduta del giorno 3 marzo 2024. Il Cdc dà inizio ai lavori alle ore 10,15

1. ALBANO Silvia assente giustificata
2. AMERIO Sara presente
3. ARBORE Lilli presente
4. BERNARDO Cecilia presente
5. CANEVINI Elisabetta presente
6. CARUNCHIO Cristina presente
7. CASCIARO Salvatore presente
8. CASTIGLIA Giuliano – dimissionario
9. CELLI Stefano presente
10. CERVO Paola presente
11. DI PALMA Emilia
12. D'ONOFRIO Roberta presente
13. EBNER Giacomo presente
14. FALVO Camillo presente
15. FAVI Giovanni presente
16. FEDERICI Italo presente
17. FILIPPELLI Pierpaolo presente
18. GAGLIANO Chiara presente
19. GUGLIELMO Gerardina presente
20. INFANTE Enrico Giacomo presente
21. MADDALENA Alessandra presente
22. MARUOTTI Rocco Gustavo presente
23. MARZOCCA Raffaella assente giustificata
24. MESSINA Federica presente
25. MORETTI Ida presente
26. MORGIGNI Aldo presente
27. NICASTRO Toni assente giustificato
28. ORRU' Tiziana presente
29. PERINU Ilaria presente
30. PONIZ Luca presente
31. REALE Andrea presente
32. SANTALUCIA Giuseppe presente
33. SANTORO Domenico presente
34. SAPIO Michaela
35. SCAVUZZO Ugo presente
36. TEDESCO Giovanni assente giustificato

Ida Moretti chiede inversione dell'odg con trattazione prioritaria del punto 11.

**VERBALE DEL COMITATO DIRETTIVO CENTRALE
del 02-03 marzo 2024**

Ugo Scavuzzo esprime parere contrario e chiede la trattazione prioritaria del punto 6.

Il presidente pone in votazione le due proposte e all'esito il nuovo ordine del giorno è così cronologicamente determinato: trattazione dei punti 11, 6, 12, 12 bis e 14

11. Verso il congresso di Palermo: scelta dei relatori e dei moderatori, modalità di partecipazione, programma. Ruolo della Giunta e della Commissione per la preparazione del congresso;

Giuseppe Santalucia illustra i lavori finora svolti dalla GEC e il programma di massima del congresso

Domenico Santoro prende atto delle osservazioni fatte dal presidente e rimette alla giunta anche considerare che il comitato organizzatore sia aperto a tutti i rappresentanti in Cdc non solo ai componenti della giunta. Inoltre fa presente che sarebbe importante aprire uno spazio per un confronto che coinvolga la magistratura giovane, ritagliando uno spazio dedicato.

Ida Moretti fa presente di avere la disponibilità di alcuni professori tra i quali Francesco Saverio Marini che potrebbe relazionare al congresso sul tema dell'imparzialità.

Lilli Arbore chiarisce che il comitato organizzatore era stato creato a supporto della logistica del congresso, che tuttavia è stato poco utilizzato in quanto la GES di Palermo si è fatta tempestivamente carico di tutta l'organizzazione logistica e relativa ai servizi. Concorda con la idea di dare spazio ai giovani durante i lavori del congresso. Quanto alle proposte di Ida Moretti precisa che la giunta valuterà la proposta precisando che in ogni caso ci sarà uno spazio per gli interventi programmati da parte di tutti.

Andrea Reale condivide le osservazioni di Santoro su come era stata intesa la funzione del comitato organizzatore e insiste nella necessità che tutti i componenti del Cdc possano aver voce al congresso anche con riferimento alla partecipazione dei relatori e offre la disponibilità a svolgere una relazione del prof. Michele Ainis sui temi congressuali

Pierpaolo Filippelli concorda con l'importanza dei temi congressuali così come declinati dal presidente, concorda con l'idea di dare spazio ai giovani senza dimenticare la storia della magistratura associata che ha affrontato battaglie importanti nel corso del tempo.

Alessandra Maddalena concorda con l'idea che sia dia voce ai giovani senza però dedicare loro uno spazio particolare. Sul comitato organizzatore c'è stato un equivoco sulla funzione e ringrazia la GES di Palermo per il lavoro svolto.

**VERBALE DEL COMITATO DIRETTIVO CENTRALE
del 02-03 marzo 2024**

Andrea Reale fa presente di proporre come relatore solo Michele Ainis revocando la proposta del nominativo espresso da Ida Moretti sempre a nome de gruppo 101.

Il presidente di seduta mette in votazione l'approvazione dell'organizzazione congressuale su sedi, tempi e relatori così come illustrati nella proposta della GEC esposta da Santalucia

Il CDC approva all'unanimità la proposta GEC con l'inclusione del nominativo proposto da Andrea Reale Michele Ainis pertanto la tavola rotonda sarà composta dai tre partecipanti indicati dalla GEC e dal prof. Ainis

6. Trattamento economico di malattia del magistrato: "diritto vivente" e prospettive di modifica;

Ilaria Perinu illustra il documento proposto da MI.

Trattamento economico di malattia del magistrato

L'indennità giudiziaria, prevista dall'art. 3 della l. n. 27 del 1981 al fine di compensare gli oneri connessi allo svolgimento dell'attività professionale, è una voce dello stipendio del personale di magistratura che incide in modo rilevante sul trattamento economico. La stessa viene corrisposta mensilmente "con esclusione dei periodi di congedo straordinario, di aspettativa per qualsiasi causa, di astensione facoltativa previsti dagli articoli 32 e 47, commi 1 e 2 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 e di sospensione dal servizio per qualsiasi causa".

L'ultimo intervento di modifica risale al riconoscimento della indennità giudiziaria in caso di maternità. L'art. 1, comma 325, della l. n. 311 del 2004 ha disposto infatti che l'"assenza obbligatoria o facoltativa previsti negli articoli 4 e 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204" fossero sostituite dalle seguenti: "astensione facoltativa previsti dagli articoli 32 e 47, commi 1 e 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151".

Nei periodi di assenza per congedo o aspettativa per malattia, invece, l'indennità non viene corrisposta e il magistrato subisce una pesante decurtazione stipendiale.

Tale diverso trattamento è ingiustificato rispetto a quello riservato a tutti i lavoratori pubblici e privati. Ed infatti, l'art. 71 del d.l. n. 112 del 2008, convertito dalla l. n. 133 del 2008, nel disciplinare le assenze per malattia e per permesso retribuito dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, prevede una specifica tutela laddove dispone che "resta fermo il trattamento più favorevole eventualmente previsto ... dalle specifiche normative di settore per le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital, nonché per le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita".

Tale disposizione costituisce un preciso riferimento normativo di carattere generale da cui è irragionevole prescindere, soprattutto considerando che, come più volte affermato dalla

**VERBALE DEL COMITATO DIRETTIVO CENTRALE
del 02-03 marzo 2024**

Corte Costituzionale, il trattamento economico dei magistrati ha, tra l'altro, lo scopo "di attuare il precetto costituzionale dell'indipendenza e di evitare che siano soggetti a periodiche rivendicazioni nei confronti di altri poteri".

Da troppi anni i magistrati sono lasciati soli ad affrontare riforme a costo zero e nello stesso modo si agisce anche per affrontare un problema grave quale quello dell'inaccettabile disparità in caso di malattia.

Il CDC pertanto

chiede urgentemente al Governo l'assunzione di un serio impegno ad adottare ogni iniziativa opportuna e utile al fine di evitare le ingiuste decurtazioni del trattamento retributivo dei magistrati durante i periodi di assenza per malattia.

Tiziana Orrù illustra una relazione tecnica sull'argomento e propone di dare mandato all'ufficio sindacale di redigere un documento, non condividendo il documento di MI nella parte in cui focalizza l'attenzione sul tema della disparità di trattamento. Fa presente che un'opzione potrebbe essere quella di garantire l'indennità giudiziaria in caso di gravi patologie.

Italo Federici concorda sul contenuto del documento presentato da MI e concorda con la proposta di dare mandato all'ufficio sindacale per la redazione del documento precisando che l'indennità potrebbe essere garantita in caso di gravi patologie.

Aldo Morgigni espone alcuni dati tecnici relativi alla percentuale della malattia dei magistrati che mettono in evidenza come le aspettative per malattia sono esigue e quindi non esporrebbero lo Stato ad un grave esborso finanziario. Dobbiamo chiedere una norma di legge che ci assicuri l'integrità stipendiale in caso di gravi patologie.

Ugo Scavuzzo sollecita il Cdc a intervenire con urgenza.

Luca Poniz fa riferimento alla propria esperienza nel precedente CDC e alle audizioni e incontri con le autorità istituzionali.

Giacomo Ebner condivide l'urgenza del tema approvare un documento sintetico e di dare mandato all'ufficio sindacale di predisporre un documento tecnico.

Lilli Arbore concorda con la necessità di votare un documento unitario.

Andrea Reale condivide l'urgenza della questione e chiede che venga inserito un emendamento aggiuntivo nei seguenti termini: *chiede all'Istituto Acampora di provvedere immediatamente alla modifica del regolamento al fine di consentire l'erogazione dei sussidi richiesti in caso di malattia documentata a tutti i magistrati aventi diritto senza necessità di dimostrare uno stato di effettivo disagio economico e/o di bisogno urgente*

**VERBALE DEL COMITATO DIRETTIVO CENTRALE
del 02-03 marzo 2024**

Approva il documento tecnico prodotto da Area e chiede che venga diffuso a tutti i magistrati.

Sara Amerio propone di aggiungere al pqm del documento proposto da MI la proposta Orrù di dare mandato all'ufficio sindacale di predisporre un documento tecnico

Stefano Celli concorda con la necessità di approvare un documento sul punto.

Elisabetta Canevini pone l'attenzione sui destinatari del documento e propone un emendamento soppressivo del capoverso precedente il pqm *Da troppi anni i magistrati sono lasciati soli ad affrontare riforme a costo zero e nello stesso modo si agisce anche per affrontare un problema grave quale quello dell'inaccettabile disparità in caso di malattia.*

Paola Cervo concorda con la necessità di un urgente documento.

Ilaria Perinu fa proprio l'emendamento soppressivo di Betta Canevini e dell'emendamento aggiuntivo Orrù di dare mandato all'ufficio sindacale di predisporre un documento tecnico e di dettaglio sul tema da presentare alle istituzioni competenti.

Italo Federici chiede che il documento sia presentato da tutti i componenti del Cdc per evitare che sia solo un gruppo a presentare la questione.

Elisabetta Canevini è contraria all'emendamento proposto da Andrea Reale in quanto già l'ANM partecipa ai lavori dell'Acampora

Il presidente di seduta mette in votazione l'emendamento presentato da Andrea Reale la proposta è respinta con il voto favorevole di 4 componenti, 1 astenuto (Aldo Morgigni) tutti contrari.

Il presidente di seduta mette ai voti il documento unitario che viene approvato all'unanimità da inviare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministro della Giustizia.

Trattamento economico di malattia del magistrato

L'indennità giudiziaria, prevista dall'art. 3 della l. n. 27 del 1981 al fine di compensare gli oneri connessi allo svolgimento dell'attività professionale, è una voce dello stipendio del personale di magistratura che incide in modo rilevante sul trattamento economico. La stessa viene corrisposta mensilmente "con esclusione dei periodi di congedo straordinario, di aspettativa per qualsiasi causa, di astensione facoltativa previsti dagli articoli 32 e 47, commi 1 e 2 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 e di sospensione dal servizio per qualsiasi causa".

VERBALE DEL COMITATO DIRETTIVO CENTRALE
del 02-03 marzo 2024

L'ultimo intervento di modifica risale al riconoscimento della indennità giudiziaria in caso di maternità. L'art. 1, comma 325, della l. n. 311 del 2004 ha disposto infatti che l'"assenza obbligatoria o facoltativa previsti negli articoli 4 e 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204" fossero sostituite dalle seguenti: "astensione facoltativa previsti dagli articoli 32 e 47, commi 1 e 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151".

Nei periodi di assenza per congedo o aspettativa per malattia, invece, l'indennità non viene corrisposta e il magistrato subisce una pesante decurtazione stipendiale. Tale diverso trattamento è ingiustificato rispetto a quello riservato a tutti i lavoratori pubblici e privati. Ed infatti, l'art. 71 del d.l. n. 112 del 2008, convertito dalla l. n. 133 del 2008, nel disciplinare le assenze per malattia e per permesso retribuito dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, prevede una specifica tutela laddove dispone che "resta fermo il trattamento più favorevole eventualmente previsto ... dalle specifiche normative di settore per le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital, nonché per le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita".

Tale disposizione costituisce un preciso riferimento normativo di carattere generale da cui è irragionevole prescindere, soprattutto considerando che, come più volte affermato dalla Corte Costituzionale, il trattamento economico dei magistrati ha, tra l'altro, lo scopo "di attuare il precetto costituzionale dell'indipendenza e di evitare che siano soggetti a periodiche rivendicazioni nei confronti di altri poteri".

Il CDC pertanto

chiede urgentemente al Governo l'assunzione di un serio impegno ad adottare ogni iniziativa opportuna e utile al fine di evitare le ingiuste decurtazioni del trattamento retributivo dei magistrati durante i periodi di assenza per malattia.

Da mandato all'ufficio sindacale di predisporre un documento tecnico e di dettaglio sul tema da presentare alle istituzioni competenti

Il presidente mette in votazione la relazione tecnica che viene approvata all'unanimità con l'inserimento del testo nell'Area riservata del sito ANM

Relazione tecnica prodotta dai componenti del gruppo di Area DG

La questione della trattenuta dell'indennità giudiziaria in caso di assenza dal servizio del magistrato per malattia.

1.L'approfondimento deve prendere le mosse dalla considerazione che la Costituzione tutela la salute sia come fondamentale diritto dell'individuo (art. 32 Cost.), sia stabilendo il diritto dei lavoratori ad avere mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di malattia (art. 38 Cost.).

VERBALE DEL COMITATO DIRETTIVO CENTRALE
del 02-03 marzo 2024

I precetti costituzionali vincolano il legislatore a garantire, in caso di malattia del lavoratore, sia la conservazione del posto di lavoro per un determinato periodo, sia la percezione di un trattamento economico adeguato alle proprie esigenze di vita.

Rientra pertanto nella discrezionalità del legislatore stabilire, in concreto, il trattamento spettante al lavoratore in caso di malattia, la Costituzione non impone di attribuire al dipendente assente per malattia lo stesso trattamento economico di cui gode in costanza di attività lavorativa, essendo sufficiente che al lavoratore siano assicurati mezzi adeguati anche durante il periodo di malattia" (Corte Cost., 14 luglio 2006 n. 287).

2. Le assenze per malattia dei magistrati sono disciplinate dal T.U. sugli impiegati civili dello Stato (D.P.R. n. 3 del 1957), il quale, oltre a prevedere la possibilità di usufruire di "congedi straordinari" "per gravi motivi" (art. 37), nel limite massimo complessivo di quarantacinque giorni nel corso dell'anno (calcolati sommando ogni altro periodo di congedo eventualmente goduto per qualsiasi altro motivo), stabilisce che, in ipotesi di "malattia che impedisca temporaneamente la regolare prestazione del servizio", il lavoratore venga collocato in aspettativa per infermità "d'ufficio o a domanda", per una durata massima di diciotto mesi (calcolati per singola assenza o per più assenze successive con intervallo inferiore a tre mesi), salva la facoltà dell'Amministrazione, alla scadenza, di concedere a richiesta un ulteriore periodo di aspettativa per massimo sei mesi, per motivi di particolare gravità (v. artt. 66, 68 e 70).

Ciò premesso, relativamente al trattamento economico spettante, l'art. 40 del medesimo decreto, quanto al periodo di congedo straordinario, stabilisce che "per il primo giorno di ogni periodo ininterrotto di congedo straordinario spettano al pubblico dipendente tutti gli assegni, ridotti di un terzo, escluse le indennità per servizi e funzioni di carattere speciale e per prestazioni di lavoro straordinario". Per tutto il periodo successivo al primo giorno, "spettano al pubblico dipendente tutti gli assegni escluse le indennità per servizi e funzioni di carattere speciale e per prestazioni di lavoro straordinario".

Quanto al periodo di aspettativa, invece, l'art. 68 dello stesso d.p.r. prevede che "durante l'aspettativa l'impiegato ha diritto all'intero stipendio per i primi dodici mesi ed alla metà di esso per il restante periodo, conservando integralmente gli assegni per carichi di famiglia".

Ricapitolando, in ipotesi di assenza per malattia, al magistrato spetta il seguente trattamento economico:

- per il primo giorno di ogni periodo di congedo straordinario per malattia, lo stipendio con tutte le sue componenti, decurtato di un terzo;*
- per il restante periodo di congedo straordinario, ed anche per i primi dodici mesi di aspettativa, lo stipendio come sopra individuato, senza la decurtazione di un terzo;*
- per gli ultimi sei mesi di aspettativa, il 50% dello stipendio.*

VERBALE DEL COMITATO DIRETTIVO CENTRALE
del 02-03 marzo 2024

3. Ciò premesso, si rileva che la disciplina del trattamento economico di malattia del magistrato è chiara nell'escludere, da tale trattamento, l'indennità giudiziaria di cui all'art. 3 della legge n. 27 del 1981.

L'indennità è stata poi estesa, con decorrenza dal 1° gennaio 1983, ai magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, dei tribunali amministrativi regionali e della giustizia militare, nonché agli avvocati e procuratori dello Stato, dall'art. 2 della legge 6 agosto 1984, n. 425 ed è stata altresì attribuita dall'art. 1 della legge 22 giugno 1988, n. 221, a decorrere dal 1 gennaio 1988, e nella misura vigente a quella data, al personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie ed infine, dall'art. 1 della legge 15 febbraio 1989, n. 51, anche al personale di segreteria del giudice amministrativo e contabile nonché al personale dell'avvocatura erariale.

Il citato art. 3 stabilisce che l'indennità giudiziaria è dovuta "in relazione agli oneri" che i magistrati "incontrano nello svolgimento della loro attività" (art. 3 della legge n. 27 del 1981).

La ratio della norma è quella di collegare la corresponsione della predetta indennità alla effettiva prestazione del servizio, prestazione che è di diritto esclusa dallo stato di malattia.

In virtù di tale correlazione dell'indennità con la prestazione del servizio, la legge prevede espressamente che l'indennità giudiziaria non è dovuta, tra l'altro, nei periodi di "congedo straordinario" e di "aspettativa per qualsiasi causa".

Onde, posto che l'assenza per malattia del magistrato configura un'ipotesi di congedo straordinario o di aspettativa (cfr. artt. 37, 66 e 68 del D.P.R. n. 3 del 1957), l'indennità giudiziaria, per legge, non è computata nel trattamento di malattia del magistrato.

4. La disciplina di legge dell'indennità giudiziaria è stata interpretata in modo rigoroso dalla giurisprudenza della Corte costituzionale.

Va, infatti, osservato che la trattenuta dell'indennità per le ipotesi di assenza dal servizio necessitate da situazioni oggetto di specifica tutela costituzionale, come la malattia e la maternità, ha fatto dubitare della legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge n. 27 del 1981.

Senonché, tali dubbi sono stati fugati da una corposa, e ormai consolidata, giurisprudenza della Corte costituzionale, la quale, da un lato, ha ribadito che la legge pone un "correlazione necessaria tra la corresponsione dell'indennità e il concreto esercizio delle funzioni", ritenendo dunque legittimo che l'indennità non sia dovuta in ogni ipotesi di assenza dal servizio, poiché "l'insieme degli oneri, in relazione ai quali tale indennità è stata istituita, viene meno quando il servizio, per qualsiasi causa, non è concretamente prestato" (C. cost., sent. n. 407/1996; nello stesso senso, cfr. C. cost., ord. n. 106/1997; sent. n. 287/2006; ord. n. 290/2006; ord. n. 302/2006; ord. n. 137/2008; ord. n. 346/2008).

VERBALE DEL COMITATO DIRETTIVO CENTRALE
del 02-03 marzo 2024

Dall'altro lato, ha affermato che l'indennità giudiziaria costituisce solo una parte del complessivo trattamento economico del magistrato, onde la sua esclusione in caso di assenza dal servizio per malattia o maternità non viola i precetti costituzionali posti a tutela di tali situazioni, i quali impongono soltanto che in tali situazioni il lavoratore conservi il posto di lavoro ed abbia mezzi adeguati alle esigenze di vita, che nel caso dei magistrati sono pienamente assicurati dal riconoscimento della retribuzione "di base" (C. cost., sentenza n. 287 del 14 luglio 2006; cfr. anche C. cost., ord. n. 290/2006; ord. n. 302/2006; ord. n. 137/2008 e ord. n. 346/2008).

Sempre secondo la Consulta, una volta assicurato il rispetto dei precetti costituzionali attraverso il riconoscimento di un trattamento "di base", rientra nella discrezionalità del legislatore stabilire la concreta misura del trattamento spettante per ognuna delle ipotesi "protette" di assenza dal servizio.

Peraltro, secondo la Corte l'indennità ha natura di emolumento accessorio e non appare, quindi, incongrua la scelta del legislatore di non corrispondere l'emolumento in alcuni periodi in cui tali oneri sono in concreto mancati.

Tanto è vero che, al fine di riconoscere l'indennità giudiziaria al magistrato in caso di congedo obbligatorio di maternità, si è reso necessario uno specifico intervento legislativo che ha novellato in tal senso, con effetto non retroattivo, l'art. 3 della legge n. 27 del 1981 (art. 1, comma 325, della legge 30 dicembre 2004, n. 311).

5. Ne deriva che, in base al vigente ordinamento, così come interpretato dalla costante giurisprudenza della Corte costituzionale, deve ritenersi assodato che l'indennità giudiziaria non sia computata in ogni ipotesi di assenza per malattia o infortunio (cfr. Tar Lazio, Sez. I, 17 febbraio 2010, n. 2301).

Ciò vale anche nel caso in cui l'assenza per malattia sia dovuta a patologie gravi, come quelle oncologiche.

Ed infatti, la disciplina di legge dell'indennità giudiziaria non pone alcuna distinzione o eccezione in base alla gravità della patologia che determina l'assenza per malattia o alle correlate necessità terapeutiche.

Anzi, in senso opposto sembrano deporre sia l'art. 3 della legge n. 27 del 1981, laddove prevede che l'indennità non è dovuta per "qualsiasi causa" abbia determinato una "aspettativa".

Al contrario nella disciplina di legge che regola i rapporti di lavoro dei dipendenti pubblici "contrattualizzati", le esigenze di cura trovano una specifica tutela legislativa connessa alla corresponsione della integrale retribuzione in caso di ricovero in ospedale, malattia per causa servizio o malattia che necessita cure di primaria importanza e in caso di grave malattia anche attraverso il riconoscimento di periodi ulteriori di assenza dal servizio (si veda, in particolare, l'art. 7 del d. lgs. n. 119 del 2011, che, nel riconoscere agli invalidi civili con riduzione della capacità lavorativa superiore al cinquanta per cento il diritto ad un congedo annuale per cure,

VERBALE DEL COMITATO DIRETTIVO CENTRALE
del 02-03 marzo 2024

prevede comunque che il lavoratore, per tale congedo, ha diritto all'ordinario trattamento di malattia).

6. Da quanto precede deriva che, in base al "diritto vivente", deve ritenersi assodato che l'indennità giudiziaria non spetta al magistrato anche in caso di assenza per malattia dovuta ad una "grave patologia".

Onde, eventuali azioni legali volte ad ottenere, in via interpretativa, il riconoscimento dell'indennità giudiziaria in tali situazioni sono destinate, ragionevolmente, ad essere respinte così come un'eventuale questione di costituzionalità.

Ed infatti, come si è già detto, il Giudice delle leggi ha ripetutamente affermato che le norme costituzionali impongono al legislatore di assicurare al lavoratore assente per malattia un trattamento economico "di base", che non necessariamente deve ricomprendere emolumenti particolari, tanto più laddove si tratti di emolumenti che, come l'indennità giudiziaria, sono correlati, per legge, all'effettiva prestazione del servizio

Né sembrano sussistere ragioni per affermare che tale principio non varrebbe nelle ipotesi di patologie particolarmente gravi, posto che, come pure si è detto, nell'ordinamento generale la tutela economica spettante al lavoratore assente per malattia non trova alcuna distinzione in base alla gravità della patologia.

Onde, alla luce del consolidato orientamento della Consulta, non sembra probabile che la trattenuta dell'indennità giudiziaria per i casi di grave patologia possa essere ritenuta contraria alle norme costituzionali in materia di tutela della salute e dei lavoratori.

Va, inoltre, osservato che la conformità alla Costituzione dell'esclusione dell'indennità giudiziaria nei casi di "grave patologia" non sembra poter essere ragionevolmente contestata nemmeno per violazione del principio di uguaglianza (art. 3 Cost.), con riferimento ad altre categorie di lavoratori ai quali, in caso di "grave patologia", i contratti collettivi riconoscono una maggiorazione del trattamento di malattia.

Ed infatti, la categoria dei magistrati, anche sotto il profilo del trattamento economico, non è omogenea alle altre categorie di dipendenti (privati e pubblici "contrattualizzati"), per i quali il trattamento economico di malattia è rimesso alla disciplina della contrattazione collettiva; di talché, tra i rispettivi trattamenti di malattia, peraltro disciplinati da fonti diverse, non è possibile operare un raffronto, tantomeno al fine di verificare il rispetto del principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione.

In tal senso si è espressa, in diverse occasioni, la Corte costituzionale, peraltro proprio con riferimento alla questione della spettanza dell'indennità giudiziaria in caso di assenza per malattia.

VERBALE DEL COMITATO DIRETTIVO CENTRALE
del 02-03 marzo 2024

La questione era stata sollevata in relazione alla circostanza che, per il personale amministrativo degli uffici giudiziari, la contrattazione collettiva prevede la spettanza dell'indennità di amministrazione (che ha assorbito l'indennità giudiziaria che era stata estesa a tale personale dall'art. 1 della legge n. 221 del 1988) anche in alcuni casi di assenza per malattia e, in particolare, per le assenze per malattia superiori a quindici giorni o che comportano, comunque, un ricovero ospedaliero.

Ebbene, al riguardo, la Corte costituzionale ha ritenuto costituzionalmente legittima la differenza di trattamento tra i magistrati (cui non spetta l'indennità giudiziaria in ogni caso di assenza per malattia) e il personale amministrativo del Ministero della Giustizia (cui la contrattazione collettiva riconosce la ex indennità giudiziaria in caso di assenza per malattia superiore a 15 giorni e in ogni caso di ricovero ospedaliero), sul presupposto che "la mancanza di omogeneità tra le due categorie di dipendenti ed il diverso meccanismo di determinazione del trattamento retributivo sono sufficienti per giustificare la diversità di regime giuridico delle indennità in questione" (C. cost., sentenza n. 287 del 14 luglio 2006; nello stesso senso, C. cost., ord. n. 33/1996, ord. n. 167/1996, ord. n. 98/1995, ord. n. 451/1995 e, con riferimento al trattamento di maternità, ord. n. 346/2008, ord. n. 137/2008, ord. n. 290/2006, ord. n. 302/2006, sent. n. 238/1990).

Pertanto, la circostanza che i contratti collettivi prevedano, per alcune categorie di lavoratori, un maggior trattamento economico di malattia laddove la malattia abbia una certa durata, ovvero comporti il ricovero ospedaliero, ovvero comporti la somministrazione di terapie salvavita (in tal senso, ad esempio, dispongono i contratti collettivi degli Enti locali, della Sanità, degli Enti Pubblici Economici), non pone una differenza di trattamento, rispetto ai magistrati, che possa ragionevolmente ritenersi lesiva dei precetti dell'art. 3 della Costituzione.

Lo stesso vale per il trattamento di malattia del personale della carriera prefettizia, posto che quel trattamento, nonostante il predetto personale sia rimasto in regime di diritto pubblico, risulta comunque determinato sulla base di accordi sindacali, che sono poi recepiti senza modifiche in regolamenti del Governo (cfr. art. 27 del d. lgs. n. 139 del 2000). Onde, anche tali trattamenti non sono omogenei né confrontabili con quelli dei magistrati.

Del resto, il trattamento di malattia delle altre categorie di dipendenti può essere modificato, di volta in volta, in sede di rinnovo del contratto collettivo e, inoltre, un eventuale confronto tra il trattamento di malattia di fonte pattizia e quello di fonte legale (dei magistrati) non potrebbe essere limitato al computo dell'indennità giudiziaria e (per le altre categorie) delle indennità accessorie, ma dovrebbe investire quei trattamenti nel loro complesso.

E da tale confronto – che, comunque, non potrebbe che essere "mobile", posto che ciascun rinnovo del contratto collettivo potrebbe modificare la disciplina del trattamento – ben potrebbe emergere che il trattamento complessivo delle altre

VERBALE DEL COMITATO DIRETTIVO CENTRALE
del 02-03 marzo 2024

categorie di personale, pur includendo in caso di grave patologia le indennità accessorie assimilabili lato sensu all'indennità giudiziaria, potrebbe essere meno favorevole, nel complesso, di quello dei magistrati.

Si consideri, ad esempio, che quasi tutti i contratti che prevedono, in caso di "grave patologia" con ricovero ospedaliero, la spettanza della "intera retribuzione", comprensiva degli elementi accessori, stabiliscono che il trattamento economico di malattia sia pari al 100% della retribuzione per i primi 9 mesi di assenza, prevedendo dal decimo mese significative decurtazioni.

Mentre, per i magistrati, il trattamento di base viene conservato nella misura del 100% sino al dodicesimo mese di assenza (cfr. artt. 40 e 68 del d.p.r. n. 3 del 1957).

Onde, anche in concreto, sarebbe difficile sostenere che la trattenuta dell'indennità giudiziaria in caso di assenza per malattia dovuta a "gravi patologie" possa determinare, di per sé, una differenza di trattamento rispetto ad altre categorie di dipendenti, tale da violare l'art. 3 della Costituzione.

7. L'unico strumento per ottenere la corresponsione dell'intera retribuzione anche in caso di malattia o infortunio del magistrato sembra essere, perciò, quello di un apposito intervento del legislatore, come è accaduto per il congedo obbligatorio di maternità.

Al riguardo può essere rilevato che la recente legislazione in materia di pubblico impiego, sia pure in modo indiretto, sembra aver considerato che le assenze per malattia dovute a gravi patologie siano meritevoli di una particolare tutela.

In particolare, l'art. 71 del d. lgs. 25 giugno 2008, n. 112, nello stabilire che a tutti i dipendenti pubblici nei primi dieci giorni di assenza per malattia "è corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio", prevede anche che "resta fermo il trattamento più favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore per le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital, nonché per le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita".

Onde, tale previsione, pur non affermando un principio generale di necessaria maggior tutela per i casi di assenza dal servizio per "patologie gravi che richiedano terapie salvavita" – limitandosi a fare salve le "eventuali" disposizioni in tal senso della contrattazione collettiva – costituisce comunque un preciso riferimento normativo, che potrebbe costituire il fondamento per sollecitare ogni opportuna iniziativa affinché al personale della magistratura possa essere garantita, in via legislativa, una maggior tutela per i casi di assenza dal servizio quantomeno per grave patologia.

8. In considerazione della natura fortemente penalizzante di un siffatto assetto normativo, che determina significative riduzioni del trattamento economico anche

VERBALE DEL COMITATO DIRETTIVO CENTRALE
del 02-03 marzo 2024

in presenza di malattie gravi e prolungate, in data 13 settembre 2018 è stata presentata una proposta di legge di modifica dell'art. 3 della legge n. 27/1981, attualmente ancora in corso di esame, volta ad estendere la corresponsione dell'indennità giudiziaria anche ai periodi di aspettativa o congedo straordinario per causa di infermità e ai periodi di fruizione dei permessi di cui alla legge 104/1992.

9. Vista l'evidente difficoltà del percorso legislativo, l'ufficio sindacale dell'ANM ha individuato quale strumento alternativo di tutela del magistrato che versi in stato di malattia, soprattutto ove la stessa si protragga per lunghi periodi, il coinvolgimento dell'Istituto Acampora (Istituto nazionale di previdenza e mutualità fra i magistrati) che a norma dell'art. 22 del suo regolamento può concedere sussidi e sovvenzioni straordinarie, ovvero ancora assegni continuativi, ogniqualvolta "il magistrato o la famiglia versino in stato di effettivo disagio economico e di bisogno urgente in seguito a sventure, malattie od altri eventi straordinari".

I componenti di Area DG eletti al CDC

12.Valutazioni in merito alla proposta di introduzione in fase di accesso alla magistratura di test psico – attitudinali

Alessandra Maddalena legge un documento presentato da UNICOST.

Interviene Rocco Maruotti, che condivide per lo più il documento proposto, al netto di alcune precisazioni. Ricorda che la valutazione dell'equilibrio dei magistrati passa da 7 valutazioni di professionalità.

Insiste per l'azione risarcitoria nei confronti del quotidiano L'Unità per l'articolo pubblicato sul tema dei test psicoattitudinali.

Propone di puntare soprattutto sulla formazione dei magistrati nella fase del tirocinio.

Interviene Italo Federici che evidenzia l'inutilità dei test psicoattitudinali anche per quelle categorie di lavoratori per i quali già vengono utilizzati, ad esempio le forze dell'ordine.

Auspica che di fronte ad attacchi come questo la magistratura venga difesa anche dalle altre istituzioni.

Interviene Paola Cervo esprimendo grande preoccupazione per questa proposta parlamentare che rischia di essere utilizzata come uno strumento di controllo e di profilazione psicologica dei magistrati. Questa proposta serve solo a distogliere l'attenzione dell'opinione pubblica da altre riforme in materia di giustizia che stanno creando solo problemi sul funzionamento del processo.

Interviene Giovanni Favi che propone di emendare il documento proposto da Unicost ricordando che i test psicoattitudinali erano già previsti nel Piano di Rinascita Democratica

**VERBALE DEL COMITATO DIRETTIVO CENTRALE
del 02-03 marzo 2024**

della Loggia P2, aggiungendo alla fine del testo il seguente inciso: "si ricorda che i test psicoattitudinali erano nel Piano di Rinascita Democratica della Loggia P2".

Si dice favorevole all'azione risarcitoria contro il quotidiano L'Unità e propone anche di chiedere una rettifica ai sensi della legge sulla stampa.

Interviene Stefano Celli che si dice contrario all'azione risarcitoria per non dare dignità di interlocutore processuale al direttore de L'Unità.

Interviene Luca Poniz che evidenzia che siamo davanti al dileggio della magistratura, ma ritiene che forse non sia il caso di occuparsene proprio perché non meritano neppure di essere presi in considerazione.

Interviene Salvatore Casciaro si pronuncia solo sul tema dell'azione risarcitoria dicendosi contrario anche per non dare ulteriore risalto alla notizia e opportunità di vendita al quotidiano in questione.

Interviene Andrea Reale stigmatizzando i numerosi attacchi alla magistratura portati anche da altre istituzioni dello Stato (Parlamento). Auspica che altre istituzioni di garanzia (Capo dello Stato) intervengano in difesa della magistratura. Propone una forma di protesta che non sfoci nello sciopero.

Interviene Giacomo Ebner per proporre di devolvere il risarcimento agli stessi giornalisti de L'Unità.

Interviene Giuseppe Santalucia dicendosi favorevole all'azione risarcitoria. Approfitta anche per proporre come data del prossimo CDC il 6-7 aprile.

Interviene Ilaria Perinu dichiarando la sua astensione sul voto relativo all'azione risarcitoria e propone il seguente emendamento soppressivo dei primi due paragrafi del documento: "la sollecitazione al governo a introdurre i test psicoattitudinali di ingresso in magistratura senza chiarire in cosa consisterebbe questo meccanismo di verifica e su quale base scientifica verrebbero articolati i test, insinua nei cittadini il sospetto che i meccanismi di selezione e valutazione dei magistrati non diano sufficienti garanzie di equilibrio."

Mico Santoro dichiara di essere favorevole all'emendamento proposto da Giovanni Favi.

Stefano Celli e Mico Santoro allontanandosi dichiarano il loro voto favorevole all'emendamento Favi e contrario a quello di Perinu.

Luca Poniz interviene per ritirare la proposta di azione risarcitoria contro L'Unità.

**VERBALE DEL COMITATO DIRETTIVO CENTRALE
del 02-03 marzo 2024**

L'emendamento Perinu non passa con 6 favorevoli 3 astenuti e 15 contrari.

L'emendamento Favi non passa 10 favorevoli e 15 contrari.

Il documento finale passa con la sola astensione di Ilaria Perinu.

La trattazione degli altri punti nn. 5, 9, 13 e 14 all'o.d.g. viene rinviata al prossimo CDC del 6-7 aprile 2024.

segretari
Tiziana Orrù – Rocco Maruotti

presidente
Sara Amerio